

## CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI

*CFT/EUI/REFS/2013/005*

L'Istituto Universitario Europeo, organizzazione internazionale di ricerca creata con [Convenzione](#) del 19/04/1972 fra Stati Membri dell'Unione Europea per il conseguimento di diplomi di dottorato e specializzazione post-dottorale nelle scienze sociali (<http://www.eui.eu>), con sede legale in San Domenico di Fiesole, via dei Roccettini 9, C.F. 80020410488, rappresentato dal Presidente, Prof. Joseph HH Weiler (in seguito indicata come Committente, o IUE, o Istituto),

da una parte,

e

[denominazione ufficiale completa]  
[forma giuridica ufficiale]  
[numero d'iscrizione nel registro delle imprese]  
[indirizzo ufficiale completo]  
[numero di partita IVA],

(in appresso il Contraente, o l'Impresa), rappresentato, per la firma del presente Contratto Quadro, dal sig./dalla sig.ra [nome], [funzione]

dall'altra,

## HANNO CONVENUTO

le **condizioni particolari**, le **condizioni generali per i contratti quadro di servizi**, nonché i seguenti allegati:

**Allegato I** – Capitolato Speciale d’Appalto (CFT/EUI/REFS/2013/005 del .....

**Allegato II** – Lettera d’invito

**Allegato III** – Offerta del contraente (riferimento n. [completare] del [inserire la data]):

- Offerta tecnica;
- Offerta economica;
- Dichiarazione sostitutiva;
- Documenti amministrativi.

che formano parte integrante del presente contratto quadro (“il CQ”).

- Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del CQ.
- Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle fornite per l’incarico specifico.
- Le disposizioni del contratto quadro prevalgono su quelle quelle fornite per,lo specifico incarico.

## **I – CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **ARTICOLO I.1 – OGGETTO**

**I.1.1** Oggetto del CQ è la prestazione dei *servizi di traduzione, revisione, proofreading e interpretariato e la prestazione dei servizi connessi*, come descritti nella Lettera di invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), sottoscritto per accettazione su ciascuna pagina dal Contraente in sede di gara e allegato alla presente, nonché quelli descritti nell’offerta economica, nella relazione del progetto tecnico organizzativo e in tutta la documentazione fornita dall’Impresa in sede di gara.

**I.1.2** La firma del CQ non impone all’amministrazione aggiudicatrice nessun obbligo di acquisto. È vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice soltanto l’esecuzione del CQ attraverso l’assegnazione di specifici incarichi.

**I.1.3** Il contraente è selezionato per un CQ multiplo “a cascata” e occupa la [*completare*] posizione nella graduatoria dei contraenti.

**I.1.4** Il luogo di esecuzione delle prestazioni di interpretariato saranno quelle descritte all’articolo 8 del CSA.

### **ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA**

**I.2.1** Il CQ entra in vigore in data 01/01/2014, se il CQ è già stato firmato da entrambe le parti.

**I.2.2** In nessun caso l’esecuzione del CQ può avere inizio prima della data della sua entrata in vigore.

**I.2.3** Il CQ è stipulato per un periodo di 12 mesi consecutivi dalla data della sua entrata in vigore. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel CQ sono calcolati in giorni di calendario.

**I.2.4** Dopo la sua scadenza, il CQ continua ad applicarsi per la conclusione di specifici incarichi assegnati in precedenza, che devono comunque essere eseguiti non oltre sei (6) mesi dopo la scadenza del CQ.

**I.2.5** Il Contraente è soggetto a un periodo di prova di tre (3) mesi. Qualora durante tale periodo, l’esecuzione del servizio non rispondesse a quanto prescritto dal CSA, o, se migliorativo, da quanto offerto in sede di gara dall’Impresa stessa, l’Istituto avrà facoltà di risolvere il contratto con un preavviso di trenta (30) giorni tramite lettera raccomandata A/R e aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria, ove l’offerta sia rispondente alle esigenze della stessa Stazione Appaltante.

**I.2.6** Il contratto potrà essere prorogato, annualmente e fino a un massimo di ulteriori due (2) anni, tramite comunicazione scritta che la Stazione Appaltante invierà all’Impresa entro il 30 novembre di ogni anno. Il rinnovo non comporta nessuna modifica né differimento degli obblighi già previsti.

**I.2.5** Qualora al termine del settimo anno dalla prima stipula del CQ, la Stazione Appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Impresa/le imprese sarà/saranno obbligata/e a una sua continuazione per un periodo non superiore ai sei (6) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

### **ARTICOLO I.3 – PREZZI**

**I.3.1** L'importo annuale massimo del CQ è di 60.000,00 EUR (sessantamila/00) IVA esclusa. Tuttavia, tale indicazione non si deve intendere assolutamente come un impegno per l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare per un importo corrispondente all'importo massimo.

Tale importo è stato determinato dalla Stazione Appaltante, sulla base delle spese sostenute dalla medesima per l'espletamento degli stessi servizi nel triennio 2010 – 2011 – 2012.

Nell'importo contrattuale sono comprese tutte le prestazioni previste dal presente CSA, dalla Lettera d'invito, dall'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara (se migliorativa) e qualsiasi altro onere diretto e indiretto necessario per il regolare espletamento del servizio appaltato.

Tale importo è comprensivo anche del rimborso di eventuali spese di viaggio.

L'Istituto è esente dal pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto per servizi e acquisti inerenti allo svolgimento delle proprie attività per importi superiori a €300,00 (ai sensi dell'art. 72-comma 1-lettera e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche intervenute).

L'offerta economica del contraente è riportata all'allegato III.

#### **I.3.2 Revisione dei prezzi**

I prezzi sono fissi e non soggetti a revisione nel corso del primo anno di durata del CQ.

All'inizio del secondo anno e di ogni anno successivo del CQ, ogni prezzo può essere rivalutato al ribasso o al rialzo, su richiesta di una delle parti. La richiesta deve essere presentata per iscritto dalla parte interessata, al più tardi tre mesi prima della scadenza del CQ.

La revisione sarà effettuata sulla base della variazione risultante dall'indice ISTAT di riferimento.

L'indice ISTAT di riferimento ai fini della revisione è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per la rivalutazione sarà utilizzato l'indice FOI del penultimo mese antecedente alla richiesta. In caso la richiesta di rivalutazione sia pervenuta in data successiva alla scadenza annuale, la stessa sarà concessa a decorrere dalla data di ricezione della richiesta.

L'amministrazione aggiudicatrice acquista sulla base dei prezzi in vigore alla data alla quale entrambe le parti hanno concluso l'accordo per l'espletamento di uno specifico incarico. Tali prezzi non sono soggetti a revisione.

### **I.3.3. Rimborso delle spese**

Oltre al prezzo totale massimo indicato per l'incarico specifico, sono rimborsate, a norma dell'articolo II.12, le spese di viaggio, come previsto nel capitolato d'oneri.

## **ARTICOLO I.4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO**

### **I.4.1 Contratto quadro multiplo a cascata**

Entro un (1) giorno dalla data alla quale ha inviato al contraente una richiesta di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice riceve indietro una risposta con cui il Contraente accetta formalmente l'incarico come definito nella richiesta ricevuta.

Qualora non sia disponibile, il contraente motiva il suo rifiuto entro il medesimo termine e l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto d'inviare la richiesta di servizi al contraente successivo figurante nell'elenco. In caso d'inosservanza del termine, il contraente è considerato non disponibile.

Il periodo concesso per l'esecuzione delle prestazioni decorre dalla data dell'incarico ufficiale da parte dell'IUE, a meno che sussistano differenti accordi per il caso specifico.

Il ricorso al meccanismo della cascata è mantenuto anche in caso di mancata osservanza dei livelli minimi di servizio come descritti nel CSA.

### **I.4.2 Pagamento**

Per ottenere il pagamento, l'Impresa s'impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall'Istituto, emettendo, a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.

L'amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura.

Per la disciplina specifica si rimanda all'articolo II. 11 – Relazioni e pagamenti, clausola II.11.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto delle Condizioni Generali.

Le detrazioni economiche che deriveranno dalle penalità per inadempienze di cui all'articolo 16 del presente Capitolato o da rimborsi spese, saranno compensate contestualmente al pagamento delle fatture del periodo di riferimento..

## **ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO**

I pagamenti sono effettuati sul conto bancario del contraente denominato in euro (€) e identificato dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca:	
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:	
Denominazione esatta del titolare del conto:	
Codice SWIFT:	
Codice IBAN:	

**ARTICOLO I.6 – INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai fini dell'articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è il Real Estate and

Facilities Service, rappresentato dal proprio direttore Dott.ssa Kathinka España.

Le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

Amministrazione aggiudicatrice:

Istituto Universitario Europeo Ufficio Patrimonio e Logistica Via dei Roccettini, 9 - 50014 San Domenico di Fiesole (FI) E-mail address: <a href="mailto:RealEstateAndFacilitiesService@EUI.eu">RealEstateAndFacilitiesService@EUI.eu</a>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contraente:

Nome e cognome	
Funzione	
Denominazione Impresa	
Indirizzo ufficiale completo	
Email	

**ARTICOLO I.7 – DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**I.7.1** Il CQ è governato dai regolamenti finanziari e dalle procedure per la disciplina e l'aggiudicazione degli appalti in uso presso l'Istituto, completati, dove necessario e per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli altri strumenti negoziali collegati, dalle norme dell'Ordinamento Giuridico italiano, se applicabili.

**I.7.2** Le eventuali controversie tra le parti contraenti circa l'interpretazione, applicazione e validità del contratto che non si siano potute risolvere amichevolmente, verranno deferite ad un Mediatore ad hoc, designato dalle parti di comune accordo, come descritto dall'articolo 31 del CSA.

**I.7.3** Se la decisione del Mediatore è considerata insufficiente, ogni parte può il processo di arbitrato entro quattro (4) settimane come descritto nell'articolo 32 del CSA.

## **ARTICOLO I.8 – SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL CQ**

### **I.8.1 Modi di sfruttamento**

Conformemente alla clausola II.8.2 che attribuisce all'Istituto la proprietà dei risultati definiti nel capitolato d'onori (allegato I), tali risultati possono essere utilizzati per le finalità seguenti:

- (a) uso per finalità proprie:
  - (i) messa a disposizione del personale dell'amministrazione aggiudicatrice
  - (ii) messa a disposizione di persone ed entità che lavorano per l'amministrazione aggiudicatrice o collaborano con essa, compresi: contraenti, subappaltatori - siano essi persone fisiche o giuridiche - istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione, istituzioni degli Stati membri
  - (iii) installazione, caricamento, trattamento
  - (iv) disposizione, compilazione, combinazione, recupero
  - (v) copia, riproduzione integrale o parziale e in numero illimitato di esemplari
- (b) distribuzione al pubblico:
  - (vi) pubblicazione in copie cartacee
  - (vii) pubblicazione in formato elettronico o digitale
  - (viii) pubblicazione su internet come file scaricabile o non scaricabile
  - (ix) trasmissione radiotelevisiva con qualsiasi tipo di tecnica
  - (x) presentazione o esposizione pubblica
  - (xi) comunicazione attraverso servizi di informazione stampa
  - (xii) inserimento in banche dati o repertori aperti ad un'ampia consultazione
  - (xiii) in qualunque altra forma e con qualunque altro metodo
- (c) modifiche apportate dall'amministrazione aggiudicatrice o da terzi a nome dell'amministrazione aggiudicatrice:
  - (i) accorciamento
  - (ii) riassunto
  - (iii) modifica del contenuto
  - (iv) modifiche tecniche al contenuto:
    - correzioni necessarie di errori tecnici
    - aggiunta di nuove parti o funzioni
    - fornitura a terzi di informazioni supplementari relative al risultato (es.: codice sorgente) in vista di modifiche
  - (v) aggiunta di nuovi elementi, titoli di paragrafi, cappelli, grassetti, legende, indici, sunti, grafici, sottotitoli, audio ecc.

- (vi) preparazione in formato audio, preparazione in forma di presentazione, animazione, storia in pittogrammi, sequenza di diapositive, presentazione pubblica ecc.
- (vii) estrapolazione di una parte o divisione in parti
- (viii) utilizzo di un concetto o preparazione di un'opera derivata
- (ix) digitalizzazione o conversione del formato a fini di conservazione o utilizzo
- (x) modifica delle dimensioni
- (xi) traduzione, inserimento di sottotitoli, doppiaggio in diverse versioni linguistiche:
  - francese, inglese, tedesco
  - tutte le lingue ufficiali dell'UE
  - lingue utilizzate all'interno dell'UE
  - lingue dei paesi candidati
  - [elencare altre lingue]

(d) i modi di sfruttamento riportati alla clausola II.10.4

[(e) diritto di autorizzare, dare in licenza, o in sublicenza in caso di diritti preesistenti oggetto di licenza, a terzi i modi di sfruttamento di cui alle lettere da a) a d).]

Se l'amministrazione aggiudicatrice si rende conto che la portata delle modifiche va al di là di quanto previsto nel CQ e/o nelle indicazioni per lo specifico incarico, essa consulta il contraente. Se necessario, quest'ultimo chiede a sua volta il consenso del creatore o altro detentore del diritto. Il contraente risponde all'amministrazione aggiudicatrice entro un mese; egli dà il suo consenso e fornisce eventuali suggerimenti per le modifiche a titolo gratuito. Il creatore può opporsi alla modifica prevista solo nel caso in cui questa rischi di arrecare pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione o di deformare l'integrità dell'opera.

## **ARTICOLO I.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI**

**I.9.1** Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Impresa dalle spese sostenute e dai lavori già eseguiti prima della data di risoluzione.

**I.9.2** Qualora l'Impresa rinunci all'aggiudicazione, non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito. La Stazione Appaltante, in tal caso, richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi. **In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.**

**1.9.3** Qualora l'Impresa intenda recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a

titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta.

**1.9.4** La risoluzione del CQ o la revoca dell'incarico assegnato deve essere ufficialmente comunicata all'altra parte con raccomandata A/R e preavviso di almeno un mese.

### **ARTICOLO I.10 – MECCANISMO SANZIONATORIO E PENALITÀ**

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti a giudizio della Stazione appaltante, comporta l'applicazione di penalità ai sensi dell'art. 16 del CSA.

Il non regolare e soddisfacente espletamento della prestazione è contestato per iscritto al Contraente da parte del responsabile del contratto; l'Impresa dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Impresa le penali indicate all'articolo 16 del CSA, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente, dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

### **ARTICOLO I.11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

**I.11.1** È fatto obbligo all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza da parte dell'Impresa delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica riservandosi, nel caso d'inosservanza, di procedere all'immediata risoluzione del contratto.

**I.11.2** L'Impresa, riguardo agli obblighi assunti con l'accettazione del presente CSA, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia della Committente, sia dell'Impresa che di terzi, e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione del servizio.

A tale scopo l'Impresa si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposite polizze RCT/RCO, in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti come descritto all'articolo 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Articolo I.12 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese di contratto e consequenziali (registrazione a tassa fissa), saranno a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.

**FIRME**

Per il contraente,

[*Denominazione  
dell'impresa/nome/cognome/funzione*]

Firm[a][e]: \_\_\_\_\_

Fatto a Firenze, li \_\_\_\_\_

In due esemplari, in lingua italiana.

Per l'amministrazione aggiudicatrice,

[*nome/cognome/funzione*]

Firm[a][e]: \_\_\_\_\_

Fatto a Firenze, li \_\_\_\_\_

## **II - CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI QUADRO DI SERVIZI**

### **ARTICOLO II.1 – ESECUZIONE DEL CQ**

**II.1.1** Il contraente esegue il CQ secondo i migliori dettami professionali.

**II.1.2** È compito esclusivo del contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o licenze necessari per l'esecuzione del CQ a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.

**II.1.3** Ogni riferimento nel testo del CQ al personale del contraente riguarda esclusivamente le persone che partecipano all'esecuzione del CQ.

**II.1.4** Il contraente deve garantire che tutto il personale che partecipa all'esecuzione del CQ possieda le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per l'esecuzione delle prestazioni affidategli.

**II.1.5** Il contraente non rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione. Il contraente è tenuto a informare i terzi che egli non fa parte della funzione pubblica europea.

**II.1.6** Il contraente è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni affidategli.

Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo personale, il contraente è tenuto a precisare che:

(a) il personale che esegue le prestazioni affidate al contraente non può ricevere ordini direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice;

(b) in nessun caso l'amministrazione aggiudicatrice può essere considerata il datore di lavoro del personale di cui alla lettera a), il quale si impegna a non far valere nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra l'amministrazione aggiudicatrice e il contraente.

**II.1.7** In caso di problemi dovuti all'operato di un membro del personale del contraente impiegato nei locali dell'amministrazione aggiudicatrice, oppure nel caso in cui l'esperienza e/o le competenze di un membro del personale del contraente non corrispondano al profilo richiesto nel CQ, il contraente provvede senza indugio a sostituire l'interessato. L'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali membri del personale del contraente, motivando la richiesta. Il personale di sostituzione deve possedere le necessarie qualifiche ed essere in grado di eseguire il CQ alle medesime condizioni contrattuali. Il contraente è responsabile di ogni ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidategli che sia dovuto alla sostituzione di membri del personale.

**II.1.8** Se un fatto imprevisto, un'azione o un'omissione impedisce direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni, il contraente ne prende nota e ne informa l'amministrazione aggiudicatrice immediatamente e di propria

iniziativa. Nella relazione che invierà a tale riguardo il contraente descrive il problema e indica la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il pieno adempimento dei suoi obblighi nell'ambito del presente CQ. In tale circostanza il contraente procede in via prioritaria alla soluzione del problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.

**II.1.9** Se il contraente non adempie agli obblighi nell'ambito del CQ e/o previsti per l'incarico specifico l'amministrazione aggiudicatrice – fermo restando il suo diritto adire la clausola di risoluzione – può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all'entità dell'inadempimento. Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere un risarcimento.

## **ARTICOLO II. 2 – RESPONSABILITÀ E ONERI**

**II.2.1** È responsabilità esclusiva del contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto. Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi s'intende conglobato nei prezzi offerti dall'Impresa in sede di gara.

**II.2.2** L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal contraente, ivi compresi gli eventuali danni arrecati dal contraente a terzi durante o in conseguenza dell'esecuzione del CQ, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte dell'amministrazione aggiudicatrice stessa.

**II.2.3** Il contraente adotta, nell'esecuzione delle prestazioni, dei procedimenti e di tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni della Stazione Appaltante e di terzi e specialmente di infortuni alle persone addette al servizio e a terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Ogni responsabilità, in caso di infortuni per danni nell'esecuzione della fornitura o per fatto dei suoi incaricati, ricadrà, pertanto, sull'Impresa, restandone sollevata la Stazione Appaltante. Inoltre il Contraente è responsabile di ogni perdita o danno subiti dall'amministrazione aggiudicatrice nell'esecuzione del CQ, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, nonché di ogni pretesa di terzi. Nondimeno, se il danno o la perdita sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente o del suo personale o dei subappaltatori, il contraente è responsabile senza limitazione dell'importo del danno o della perdita.

**II.2.4** Il contraente ripristina a proprie cura e spese i locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant'altro sia stato accidentalmente danneggiato durante l'esecuzione del servizio, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio dal referente della Stazione Appaltante.

**II.2.5** Il contraente si obbliga a sollevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'Impresa ai sensi dell'articolo 1676 del Codice Civile e a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza delle prestazioni erogate

**II.2.6** Il Contraente si impegna a osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e accordi in materia di assunzione della manodopera, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell'appalto.

**II.2.7** Il contraente stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all'esecuzione del CQ se prescritta dalla normativa applicabile e sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente provvede a trasmetterle copia di tutte le pertinenti polizze assicurative.

### **ARTICOLO II.3 – CONFLITTO D'INTERESSI**

**II.3.1** Il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tali situazioni si verificano quando l'esecuzione imparziale e obiettiva del CQ è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.

**II.3.2** Ogni situazione che costituisce o che possa condurre a un conflitto d'interessi nel corso dell'esecuzione del CQ è comunicata per iscritto senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, il contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.

**II.3.3** Il contraente dichiara che non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlata all'esecuzione del CQ, e che s'impegna in tal senso anche per il futuro.

**II.3.4** Il contraente trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d'interessi al suo personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentare il contraente o di prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d'interesse. Inoltre, il contraente trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d'interessi ai terzi che partecipano all'esecuzione del CQ, compresi i subappaltatori.

**II.3.5** In conformità con lo Statuto del Personale dell'IUE e in particolare del suo articolo 11, i membri del personale IUE non possono accettare doni da parte di terzi riconducibili direttamente o indirettamente allo svolgimento delle proprie funzioni. Il Contraente prende atto della summenzionata disposizione e del fatto che la sua inosservanza può portare alla risoluzione del contratto stesso.

### **ARTICOLO II.4 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

**II.4.1.** L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'esecuzione del CQ e segnalati per iscritto come riservati.

Il contraente è tenuto a:

(a) non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito del CQ e degli specifici incarichi, senza previo consenso scritto dell'amministrazione aggiudicatrice;

(b) garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;

(c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto dell'amministrazione aggiudicatrice.

**II.4.2** L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente sono vincolati all'obbligo di riservatezza di cui alla clausola II.4.1 durante tutta l'esecuzione del CQ e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo a meno che:

(a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l'altra parte dall'obbligo di riservatezza;

(b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;

(c) la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.

**II.4.3** Il contraente ottiene da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all'esecuzione del CQ e degli incarichi specifici, l'impegno a rispettare l'obbligo di riservatezza.

## **ARTICOLO II.5– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**II.5.1** Tutti i dati personali figuranti nel CQ sono trattati a norma della politica dell'Istituto Universitario Europeo per quanto riguarda la protezione dei dati personali, come previsto nella specifica Decisione del Presidente n.40/2013, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati in questione sono trattati dal responsabile del trattamento dei dati ai soli fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del CQ, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di controllo o d'ispezione in applicazione del diritto dell'Unione.

**II.5.2** L'Impresa si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, soci lavoratori, incaricati e/o collaboratori a vario titolo, la propria politica per la Protezione dei Dati personali come riportata nella Decisione del Presidente n. 40 del 27 agosto 2013 consultabile alla pagina <http://www.eui.eu/AboutTheWebsite/DataProtection.aspx>. Inoltre, tutte le persone coinvolte nell'erogazione del servizio sono vincolate al segreto d'ufficio per tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività della Committente, di cui verranno a conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, l'Impresa è nominata responsabile ai sensi della Decisione del Presidente precedentemente menzionata e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabile. In nessun caso è comunque consentito il prelievo e la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

**II.5.3** Il contraente ha il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il contraente deve rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati.

**II.5.4** Il contraente ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Responsabile per il trattamento dei dati nella persona della Dott.ssa Kathinka España.

**II.5.5** Se il CQ richiede il trattamento di dati personali da parte del contraente, questi può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell'interessato per esercitare i suoi diritti.

**II.5.6** Il contraente concede al suo personale l'accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione, la gestione e il controllo del CQ.

**II.5.7** Il contraente si impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:

- (a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
  - (i) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
  - (ii) qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
  - (iii) ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
- (b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
- (c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
- (d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall'amministrazione aggiudicatrice;
- (e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- (f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.

## **ARTICOLO II. 6 – SUBAPPALTI**

**II.6.1** Senza previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l'esecuzione del CQ.

**II.6.2** Anche quando l'amministrazione aggiudicatrice lo autorizzi ad attribuire un subappalto a terzi, il contraente resta comunque vincolato agli obblighi contrattuali e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente CQ.

**II.6.3** Il subappalto, qualora l'amministrazione aggiudicatrice lo autorizzi, deve essere dichiarato in sede d'offerta, con chiara indicazione delle attività che ne saranno oggetto, e deve necessariamente possedere i requisiti previsti dalle vigenti normative italiane in

materia ed essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del contratto derivante dalla presente procedura, l'Impresa deve presentare tutta la necessaria documentazione all'Istituto e attendere la sua preventiva e indispensabile autorizzazione prima di renderlo effettivo e operativo.

**II.6.4** Il contraente provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti all'amministrazione aggiudicatrice a norma del presente CQ. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto.

## **ARTICOLO II. 7 – MODIFICHE**

**II.7.1** Ogni modifica del CQ e delle condizioni per l'espletamento di specifici incarichi è effettuata per iscritto prima dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, fermo restando che le modifiche delle indicazioni fornite per incarichi specifici non possono essere considerate modifiche del CQ.

**II.7.2** La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al CQ e alle indicazioni per specifici incarichi variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del CQ, dell'incarico stesso o determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti.

## **ARTICOLO II. 8 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE**

### **II.8.1 Definizioni**

Nel presente CQ si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per "risultato" si intende ogni prodotto conseguito intenzionalmente nell'esecuzione del CQ, consegnato e collaudato in via definitiva dall'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) per "creatore" si intende ogni persona fisica che ha contribuito alla produzione del risultato, compresi i membri del personale dell'amministrazione aggiudicatrice o terzi;
- 3) per "diritto preesistente" si intende ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale, compresa la tecnologia di base, già esistente prima che l'amministrazione aggiudicatrice o il contraente lo ordinasse ai fini dell'esecuzione del CQ; sono compresi i diritti di proprietà e di utilizzo da parte del contraente, del creatore, dell'amministrazione aggiudicatrice e di terzi.

### **II.8.2 Proprietà dei risultati**

Nell'ambito del CQ l'Istituto acquisisce irrevocabilmente e integralmente la proprietà dei risultati, compreso ogni diritto relativo a ogni risultato indicato nel CQ e nelle indicazioni per l'esecuzione di specifici incarichi. Tali diritti relativi ai risultati possono includere i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, come anche i diritti su tutte le soluzioni tecnologiche e le informazioni contenute in tali soluzioni tecnologiche, derivanti dall'esecuzione del CQ. L'amministrazione aggiudicatrice può sfruttarli secondo le disposizioni del presente CQ o delle nelle indicazioni per l'esecuzione di specifici incarichi. Tutti i diritti sono acquisiti dall'Istituto con decorrenza dal momento

in cui l'amministrazione aggiudicatrice accetta i risultati che il contraente le ha consegnato. È inteso che siffatta consegna e accettazione costituisce cessione effettiva di diritti dal contraente all'Istituto.

È inteso che il pagamento del prezzo stabilito nell'accordo per l'esecuzione di specifici incarichi è comprensivo di qualunque onorario dovuto al contraente per l'acquisizione dei diritti da parte dell'Istituto comprensiva di tutti i tipi di utilizzo dei risultati.

L'acquisizione dei diritti da parte dell'Istituto nell'ambito del presente CQ si estende a tutti i territori su scala mondiale.

Ogni risultato parziale intermedio, i dati non ancora elaborati e le analisi intermedie che il contraente mette a disposizione non possono essere utilizzati dall'amministrazione aggiudicatrice senza il consenso scritto del contraente, a meno che nel CQ e/o nello specifico incarico sia esplicitamente disposto che essi possono essere considerati risultati a sé stanti.

## **ARTICOLO II. 9 – FORZA MAGGIORE**

**II.9.1** Per “forza maggiore” s'intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell'ambito del CQ e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.

**II.9.2** La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

**II.9.3** La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali a causa di forza maggiore. Il contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite.

**II.9.4** Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore.

## **ARTICOLO II. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO**

### **II.10.1 Motivi di risoluzione**

L'amministrazione aggiudicatrice **può** risolvere il CQ e/o revocare l'assegnazione di un incarico, oltre che per quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, anche per le ipotesi elencate di seguito, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- (a) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente

sull'esecuzione del CQ e/o dello specifico incarico oppure rimettere in questione la decisione di aggiudicare il CQ;

- (b) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa o a carico dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento di imprese;
- (c) messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Impresa o a carico dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento di imprese;
- (d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- (e) interruzione non motivata del servizio;
- (f) mancata presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali ed assistenziali inerenti il lavoro dipendente;
- (g) in presenza di comportamento gravemente scorretto da parte di dipendenti, debitamente segnalato per iscritto da parte della Committente all'Impresa e a cui non sia seguito immediato intervento risolutivo del Contraente;
- (h) se l'esecuzione delle prestazioni nell'ambito di uno specifico incarico in corso di espletamento non è effettivamente iniziata alla data prevista e l'eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
- (i) se il contraente non esegue il CQ l'incarico assegnato conformemente al capitolato d'oneri o alla richiesta di servizi oppure non adempie a un altro obbligo contrattuale sostanziale;
- (j) in caso di forza maggiore comunicata a norma, qualora sia impossibile riprendere l'esecuzione oppure le modifiche apportate al CQ e/o alle condizioni dello specifico incarico siano tali da poter eventualmente rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del CQ e/o dell'incarico stesso oppure determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti;
- (k) se il contraente è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
- (l) se il contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
- (m) se il contraente non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui è stabilito, dello Stato il cui diritto nazionale si applica al presente CQ o dello Stato in cui il CQ deve essere eseguito;
- (n) se l'amministrazione aggiudicatrice è in possesso di prove che il contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto

hanno commesso atti di frode o corruzione, hanno partecipato a un'organizzazione criminale, al riciclaggio dei proventi di attività criminose o ad ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'IUE;

- (o) se l'amministrazione aggiudicatrice è in possesso di prove che il contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di aggiudicazione o dell'esecuzione del CQ, compreso il caso di presentazione di informazioni non veritiere;
- (p) se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l'esecuzione del CQ e/o dello specifico incarico;
- (q) se mutano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e questa non richiede più nuovi servizi nell'ambito del CQ.

### **II.10.2 Procedura di risoluzione**

Allorché l'amministrazione aggiudicatrice intende risolvere il CQ e/o revocare l'assegnazione di un incarico specifico ne dà comunicazione ufficiale al contraente specificandone i motivi tramite invio di raccomandata A/R anticipata via fax o e-mail.

L'amministrazione aggiudicatrice invita il contraente a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui alla clausola II.9.1, lettera i), a comunicarle, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, i provvedimenti adottati per proseguire il completamento degli obblighi contrattuali. Se l'amministrazione aggiudicatrice non conferma l'accettazione di tali osservazioni tramite approvazione scritta entro 15 giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue.

Per i casi elencati dalla lettera b) alla lettera g) della clausola II.9.1, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione, notificata all'Impresa appaltatrice a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax e/o e-mail, con cui l'IUE dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa per la situazione verificatasi.

In tutti gli altri casi di risoluzione l'amministrazione aggiudicatrice comunica ufficialmente al contraente la decisione di risolvere il CQ e/o revocare l'assegnazione di un incarico specifico con lettera raccomandata A/R almeno trenta (30) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi impreveduti o determinati da forza maggiore.

### **II.10.3 Effetti della risoluzione**

In caso di risoluzione, il contraente rinuncia a chiedere l'indennizzo per i danni subiti, inclusa la perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la comunicazione di risoluzione, il contraente prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. Il contraente dispone di sessanta (60) giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva per preparare i documenti richiesti nelle condizioni particolari e nelle indicazioni per l'esecuzione di specifici incarichi per le prestazioni già eseguite alla suddetta data e, se necessario, presentare una fattura. L'amministrazione aggiudicatrice può recuperare gli importi versati nell'ambito del CQ.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in caso di risoluzione.

Il contratto risolto di diritto **per colpa** dell'Impresa, determina, previo provvedimento della Stazione Appaltante, l'escussione della polizza fideiussoria, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Amministrazione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione, l'amministrazione aggiudicatrice può rivolgersi a un altro contraente per l'esecuzione o il completamento delle prestazioni. L'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di esigere dal contraente il rimborso di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del CQ.

## **ARTICOLO II. 11 – RELAZIONI E PAGAMENTI**

### **II.11.1 Data di pagamento**

I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell'amministrazione aggiudicatrice.

### **II.11.2 Valuta**

Il CQ è stipulato in euro.

I pagamenti sono eseguiti in euro.

### **II.11.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto**

L'Istituto è un centro di insegnamento e ricerca che si avvale di una struttura amministrativa decentrata e che gestisce oltre ai vari progetti interni, varie attività finanziate esternamente sia da sponsor pubblici che privati. L'impresa, si impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall'Istituto, emettendo a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.

Le fatture riportano gli estremi del contraente, l'importo, la valuta e la data, nonché il riferimento del CQ e il riferimento alla comunicazione ufficiale di assegnazione dell'incarico in questione.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo bonifico bancario tramite l'Istituto di Credito della Committente, entro e non oltre sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, previa acquisizione di un DURC regolare dell'Impresa. In caso d'irregolarità formale e/o sostanziale delle fatture, i termini per il pagamento sono interrotti, previa comunicazione formale all'Impresa stessa; in caso di DURC irregolari dell'Impresa e/o degli eventuali subappaltatori, il pagamento rimane sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione del debito contributivo. Se il debito contributivo non è sanato da parte dell'Impresa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere dal credito dell'Impresa l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa e/o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il funzionario

responsabile invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici (15) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante è legittimata a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa. Il funzionario responsabile del contratto predispone quietanza dei pagamenti eseguiti e inoltra tutta la documentazione alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari accertamenti.

L'Istituto è esente dal pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto su servizi e acquisti inerenti allo svolgimento delle proprie attività per importi superiori a Euro 300,00 (ai sensi dell'art. 72-comma 1-lettera e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche intervenute).

L'IUE è esente da dazi e tasse dirette ai sensi degli articoli 4 e 5 del "[Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto universitario europeo](#)".

#### **II.11.4 Deposito cauzionale**

A garanzia dell'offerta i candidati sono tenuti a presentare, congiuntamente alla stessa, l'attestazione di costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'ammontare presunto dell'appalto, secondo le modalità indicate nella Lettera di invito. Tale deposito sarà restituito all'Impresa aggiudicataria in seguito alla costituzione della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, richiesta a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli oneri per il mancato e/o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Agli altri concorrenti la restituzione del deposito cauzionale presentato in sede di offerta avverrà non oltre trenta (30) giorni dall'aggiudicazione della gara d'appalto.

Le forme previste sono:

- fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93 e s.m.i.

Tale cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà essere operativa entro quindici (15) giorni dietro semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno a favore della Stazione Appaltante, la mancata presentazione della cauzione nei termini indicati comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio da parte della stessa.

L'Istituto Universitario Europeo, in quanto organismo internazionale, non è tenuto a ad osservare il D.lgs. 163/2006. Pertanto non saranno accettati depositi cauzionali di importo inferiore al 2%.

## **ARTICOLO II. 12 - RIMBORSI**

**II.12.1** Se previsto dalle condizioni particolari o dal capitolato d'oneri, l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa le spese direttamente connesse con l'esecuzione delle prestazioni, su presentazione dei documenti giustificativi originali, tra cui le ricevute e i titoli di trasporto utilizzati, oppure su presentazione di copie o degli originali scansionati, oppure in base a tariffe fisse.

**II.12.2** Le eventuali spese di viaggio sono rimborsate del costo relativo al mezzo di trasporto più appropriato ed efficiente per raggiungere il luogo di destinazione, in analogia alle modalità definite nella decisione del Presidente n. 17/2013.